



Ricorso n. 1233/2006

Sent. n. 2249/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti	Presidente
Rita De Piero	Consigliere relatore
Angelo Gabbricci	Consigliere

Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 Il Direttore di Sezione

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1233/2006, proposto da Loreno Lorenzon, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Sartorato, Francesca Francescutti e Franco Stivanello Gussoni, con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultimo in Venezia, Dorsoduro n. 3593;

contro

il M.I.U.R.; l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto; il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Treviso e la Direzione Generale del personale della Scuola, in persona del Ministro *pro tempore*, il primo costituito in giudizio rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia presso cui ha domicilio legale in san Marco n. 63;

e nei confronti

di Semenzato Donatella, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del verbale con cui la Commissione ha rivalutato la prova scritta svolta dal ricorrente, nell'ambito del concorso per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, valutandola negativamente e conseguentemente non ammettendo lo stesso alla prova orale;

Visto il ricorso, notificato il 31 maggio 2006 e depositato presso la segreteria il 9 giugno 2006, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione della resistente Amministrazione, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi nella camera di consiglio del 5 luglio 2006 (relatore il cons. De Piero) gli avvocati: Sartorato e Francescutti per la parte ricorrente e l'avv.to dello Stato Muscarello per l'Amministrazione resistente;

considerato

che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. - Il ricorrente ha partecipato al concorso per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, non superando la prova

scritta e ha presentato ricorso contro tale negativa determinazione. Il ricorso è stato respinto in sede di prime cure con sentenza n. 2405 del 29.7.2004. La sentenza è stata appellata e il Consiglio di Stato - dopo averne sospeso l'efficacia - l'ha annullata, con sentenza della sezione VI n. 2421 del 13.5.2005.

L'Amministrazione, in sede di esecuzione della sentenza d'appello, ha riunito nuovamente la Commissione per il riesame delle prove scritte del ricorrente, che, in esito a tale adempimento, è stato, per la seconda volta, valutato in modo negativo.

2. - Contro questo giudizio il ricorrente deduce:

1) che, in palese violazione dei principi vigenti in materia, la nuova correzione delle prove scritte è stata effettuata dalla stessa e non da altra Commissione, e che le prove scritte non sono state previamente rese anonime;

2) che la ricorrezione non presenta alcun nuovo segno sugli elaborati, da cui sia possibile comprendere l'iter logico che ha condotto la Commissione al nuovo giudizio negativo, il quale appare quale mera, pedissequa, ripetizione del giudizio precedente.

3. - L'Amministrazione, costituita, controdeduce nel merito del ricorso, chiedendone la reiezione.

4. - Il ricorso è fondato, in particolare ove lamenta la violazione della regola dell'anonimato delle prove scritte che, nei pubblici concorsi, costituisce principio generale.

E' ben vero che - nel caso di specie - tale anonimato non può essere garantito in assoluto, sia per l'esiguo numero dei concorrenti

per i quali doveva essere effettuata la ricorrezione degli elaborati scritti (solo 6), sia per la presenza di segni sugli elaborati stessi dovuti alla precedente correzione. Ciò tuttavia, anzichè rendere irrilevante la regola (come pretenderebbe l'Amministrazione), la rende ancora più stringente, imponendo alla P.A. di porre in essere tutte le misure idonee a garantire - si ribadisce, per quanto possibile - l'anonimato delle poche prove da riesaminare; il che ben può esser fatto con la cancellazione - tramite sbiancatura - dei segni esistenti sugli elaborati (rendendoli, quanto più possibile, "vergini") e con la loro ricollocazione in una busta nuova, provvista di numero identificativo progressivo, all'interno della quale collocare la busta più piccola contenete le generalità del candidato.

Tutto ciò, nel caso di specie, non è stato fatto.

4.1. - Il ricorso è parimenti fondato ove si duole della composizione della Commissione. In sede di ricorrezione, infatti, è buona regola - se ciò è possibile (il che si verifica ogni qual volta la Commissione sia stata suddivisa in sottocommissioni) - affidare la rinnovata valutazione delle prove ad una Commissione composta in modo diverso da quella che ha provveduto agli originari adempimenti, al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'attività di correzione (cfr., ex multis: Tar Veneto, sez I, n. 1901/2002 e, sui principi esposti: C.S., sez. VI, n. 4284/2003; Tar Campania - Napoli, sez. II, n. 764/2006 e Tar Lazio, sez. I, n. 2604/2006).

Anche questo, non risulta sia stato fatto.

Né l'Amministrazione dimostra che ciò fosse impossibile

(irrilevante essendo, per contro, la circostanza che il Consiglio di Stato non lo abbia espressamente imposto, derivando tale onere dalle regole generali in materia).

In definitiva, il ricorso va accolto e, per l'effetto, l'atto opposto va annullato, ordinando altresì all'Amministrazione di provvedere ad una ulteriore nuova valutazione delle prove scritte di cui trattasi - dopo averle restituite all'anonimato con le modalità supra indicate, o in altro modo idoneo a raggiungere lo scopo - affidando la nuova correzione, ove possibile, ad una Commissione giudicatrice composta in modo diverso da quella che vi aveva originariamente provveduto.

5. - Le spese seguono la soccombenza; pertanto l'Amministrazione viene condannata a rifondere al ricorrente la totale somma di € 2000,00 (duemila/00), al netto di iva e c.p.a., a titolo di spese e onorari di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso all'esame, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina all'Amministrazione di provvedere ad una nuova correzione delle prove di cui trattasi, previa restituzione delle stesse all'anonimato, e previa costituzione, ove possibile, di una diversa Commissione giudicatrice.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze di causa che liquida in complessivi € 2000,00 (duemila/00) oltre ad iva e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, il 5.7.2006.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

Ù